

D.P. n. 537/GAB

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 e s.m.i., recante "Provvedimenti in tema di Autonomie Locali";

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n.35 e s.m.i., recante "Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale";

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2000, n.25, recante "Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al Sindaco e al Presidente della Provincia Regionale";

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i. recante "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la nota, prot. n. 10088 del 29 marzo 2021, con la quale il Segretario Generale di Adrano (CT) ha comunicato che il Consiglio comunale, con la deliberazione n. 22 del 28 marzo 2021, ha approvato la mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, riportante i voti favorevoli di 18 (diciotto) consiglieri su 24 (ventiquattro) assegnati;

ACCERTATO che risultano rispettati le procedure ed i quorum previsti dall'art. 10 della legge regionale 15.09.1997, n. 35, e s.m.i.;

RILEVATO che, ai sensi della normativa in questione, l'approvazione della mozione di sfiducia comporta l'immediata cessazione degli Organi elettivi del Comune;

RITENUTO, pertanto, di dovere prendere atto della decadenza dalla carica del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale di Adrano (CT) e, contestualmente, di procedere alla nomina di un Commissario straordinario, cui attribuire i relativi poteri fino al primo turno elettorale utile;

RITENUTO, altresì, che detto Commissario debba avere i requisiti prescritti dall'art. 55 dell'O.R.EE.LL. approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i., previa verifica istruttoria della sussistenza delle situazioni di inconfiribilità e/o incompatibilità previste dal d.lgs 8 aprile 2013, n. 39, del divieto di cumulare più di 2 incarichi, conferiti dall'Amministrazione regionale o su designazione della stessa, stabilito dall'art. 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9, dell'osservanza del divieto di ricoprire altri incarichi di Commissario straordinario prescritto dall'art. 13, comma terzo, della legge regionale 16 dicembre 2008, n.22, nonché del divieto di ricoprire altri incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale, giusta disposizione di cui al comma 5 bis dell'art. 55 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;

VISTA la nota prot.n. 34815 /GAB del 08/04/2021 di verifica dei requisiti;

VISTO il D.P. n. 610/Gab. del 12.11.2018, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione mensili spettanti ai Commissari Straordinari e Regionali degli Enti Locali, in rapporto alla popolazione;

PRESO ATTO che i dati relativi alla popolazione sono quelli rilevati nell'ultimo censimento 2011 (D.P.R.06.11.2012 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 294 del 18.12.2012);

SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, per le motivazioni sopra esposte.

DECRETA

Art. 1) Per i motivi in premessa specificati, di prendere atto dell'avvenuta cessazione dalla carica del Sindaco, della Giunta e del Consiglio del Comune di Adrano (CT).

Art.2) Il Sig./dott. ANGELO SAJEVA
qualifica FUNZIONARIO DIRETTIVO, è nominato Commissario Straordinario per la gestione del Comune di Adrano (CT) in sostituzione degli organi decaduti, fino alla prima tornata elettorale utile.

Art.3) Al Commissario Straordinario è dovuto, ove spettante, il compenso mensile previsto dal D.P. n. 610/Gab. del 12.11.2018, in rapporto alla popolazione rilevata nell'ultimo censimento 2011 (D.P.R. 06.11.2012 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 294 del 18.12.2012), oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

Art. 4) Avverso al presente provvedimento potrà essere presentato ricorso entro 60 giorni avanti al T.A.R. Sicilia – Palermo o, alternativamente, ricorso straordinario entro 120 giorni avanti al Presidente della Regione.

Palermo, 16 APR. 2021

L'Assessore
ZAMBUTO



Il Presidente
MUSUMECI